

**DELIBERA N. 211/25/CONS**

**PROROGA DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO CONCERNENTE  
L'INDIVIDUAZIONE DEI SINGOLI MERCATI CHE COMPONGONO IL  
SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO  
51, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208,  
AVVIATO CON DELIBERA N. 97/24/CONS, DEL 17 APRILE 2024**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 30 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito, *“Tusma”* o *“Testo Unico”*);

VISTO il regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell’ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (*regolamento europeo sulla libertà dei media*, di seguito, anche *“EMFA”*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 aprile 2024;

VISTA la delibera n. 265/22/CONS, del 19 luglio 2022, recante *“Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive e dei procedimenti in materia di tutela del pluralismo di cui all’articolo 51, commi 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”* (di seguito, *“Regolamento”*) e il relativo allegato A;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS, del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi*

*di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta” e il relativo allegato A;*

VISTA la delibera n. 502/24/CONS, del 19 dicembre 2024, recante “*Chiusura del procedimento per l'accertamento del valore economico del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2022*” e il relativo allegato A;

VISTA la delibera n. 66/24/CONS, del 6 marzo 2024, recante l’“*Adozione delle linee guida volte a definire la metodologia specifica per la verifica dell'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208*” e il relativo allegato A;

VISTA la delibera n. 97/24/CONS, del 17 aprile 2024, recante l’“*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente l'individuazione dei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità*”;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. z), del *Tusma*, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50 (d'ora in avanti, *decreto correttivo*),<sup>1</sup> che definisce quale SIC: “*il settore economico che comprende le attività di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni ((di cui alla lettera ss)) e pubblicità online” (enfasi aggiunta, tra parentesi in tondo il testo aggiunto con il *decreto correttivo*);*

VISTO il comma 2 dell'art. 51, del *Tusma*, come modificato dall'art. 1, comma 36, lett. a), del d.lgs. 50/2024, che individua quali ricavi devono essere considerati dall'*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni* (nel seguito, l'*Autorità* o AGCOM) ai fini delle

---

<sup>1</sup> Recante le “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*” (GU n. 90 del 17-04-2024).



quantificazioni necessarie all'espletamento dei compiti previsti nel medesimo comma 2, primo periodo:

*“Al fine delle quantificazioni di cui al presente comma si considerano i ricavi realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all'estero, che derivano da finanziamento di servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni ((di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ss,)), da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettera z), da offerte di servizi di media audiovisivi [,] ((radiofonici e di piattaforma di condivisione di video)) a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico” (tra parentesi in tondo il testo aggiunto con il decreto correttivo);*

VISTE le definizioni di cui all'art. 3, comma 1, del *Tusma*, così come modificato dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. 50/2024, di “fornitore di servizi di media” audiovisivo e radiofonico) e di “emittente radiofonica”; di “fornitore della piattaforma per la condivisione di video”; di “programma”; di “servizio di piattaforma per la condivisione di video”; di “servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio”; di ambito “nazionale” e “locale” dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora; di “sponsorizzazione”;

VISTA, inoltre, la definizione di “servizio di media” di cui all'art. 2, par. 1, n. 1), dell'EMFA, che, come chiarito al considerando 9, include tutte le forme di attività economica nel settore, tra cui le trasmissioni televisive o radiofoniche, i servizi di media audiovisivi a richiesta, i *podcast* audio e le pubblicazioni di carattere giornalistico, escludendo esplicitamente taluni tipi<sup>2</sup> di contenuti e attività non riconducibili all'esercizio

---

<sup>2</sup> Le esclusioni sono costituite da: a) i contenuti prodotti dagli utenti e caricati su una piattaforma *online*, a meno che non si configurino come prestazioni di attività professionale svolte normalmente dietro compenso (finanziario o di altra natura); b) la corrispondenza esclusivamente privata, come i messaggi di posta



professionale della fornitura di servizi media. Inoltre, l'art. 2, par. 1, n. 1), dello stesso regolamento, chiarisce che i servizi di media in parola sono veicolati “*mediante qualsiasi mezzo, al fine di informare, intrattenere o istruire*”;

VISTA, altresì, la definizione di “*concentrazione del mercato dei media*”, di cui all'art. 2, par. 1, n. 15), dell'EMFA, come “*concentrazione quale definita all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 che interessa almeno un fornitore di servizi di media o un fornitore di una piattaforma online che fornisce accesso a contenuti mediatici*”;

VISTO l'art. 22, EMFA, rubricato “*Valutazione delle concentrazioni del mercato dei media*”, il quale dispone che “*Nel diritto nazionale gli Stati membri stabiliscono norme sostanziali e procedurali che consentono una valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che potrebbero avere un impatto significativo sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale. Tali norme: a) sono trasparenti, oggettive, proporzionate e non discriminatorie; b) impongono alle parti coinvolte in tale concentrazione del mercato dei media di notificare preventivamente la concentrazione alle autorità o agli organismi nazionali competenti o di fornire a tali autorità o organismi poteri adeguati per ottenere da tali parti le informazioni necessarie per valutare la concentrazione; c) designano le autorità o gli organismi nazionali di regolamentazione quali i responsabili della valutazione o garantiscono il loro coinvolgimento sostanziale nella valutazione; d) stabiliscono in anticipo criteri oggettivi, non discriminatori e proporzionati per la notifica di tali concentrazioni del mercato dei media e per la valutazione dell'impatto sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale; e e) specificano in anticipo le scadenze per il completamento di tale valutazione.*”;

CONSIDERATO che l'EMFA introduce la necessità di monitorare tutte le forme e fonti di finanziamento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme *online* e, in particolare, al considerato n. 49, prospetta la costituzione di un elenco di fornitori di servizi di media originari di o stabiliti in paesi terzi che possa essere associato a informazioni che includono le “*strutture di finanziamento*”, potenzialmente idonea a superare le limitazioni dello stesso principio di trasparenza come sinora applicato nell'ambito nazionale di riferimento relativamente all'ambito oggettivo;

CONSIDERATO che il comma 4 dell'articolo unico della delibera n. 97/24/CONS, con la quale è stato dato avvio al procedimento concernente l'individuazione dei singoli

---

elettronica; c) tutti i servizi il cui scopo principale non sia la fornitura di programmi audiovisivi o audio o di pubblicazioni di carattere giornalistico, ovvero il cui contenuto sia meramente incidentale al servizio e non ne costituisca la finalità principale, come pubblicità o informazioni relative a un prodotto o a un servizio fornite da siti *web* che non offrono servizi di media.



mercati che compongono il SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI, di cui all'art. 51, comma 2, *Tusma*, prevede che il termine di conclusione del procedimento sia di 180 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della delibera, e che, al medesimo comma, è altresì previsto che il suddetto termine possa essere prorogato con delibera del Consiglio;

CONSIDERATO, in particolare, che, in data successiva a quella di pubblicazione della consultazione pubblica avviata con delibera n. 97/24/CONS, del 17 aprile 2024, con il d.lgs. 25 marzo 2024, n. 50, sono state apportate modifiche ed integrazioni al *Tusma*, come sopra rappresentate, che hanno inciso sulla definizione di SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI, di cui all'art. 3, comma 1, lett. z); il *decreto correttivo*, escludendo dal perimetro del SIC le sponsorizzazioni c.d. *below the line*, fa ora esplicito riferimento alle sole sponsorizzazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. ss), *Tusma*, i cui ricavi confluiscono i) nei ricavi derivanti da attività radiofonica o televisiva, riconducibili ai soggetti definiti ex art. 3, comma 1, lett. d), *Tusma*, e ii) nei ricavi derivanti dalle attività dei fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video e audio, di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), e c-bis), *Tusma*; la nuova definizione di “*sponsorizzazione*” di cui al *Testo Unico* è stata altresì ampliata, estendendo anche ai servizi audio la sua applicazione; inoltre, con il medesimo *decreto correttivo*, il legislatore ha introdotto, con l'art. 3, comma 1, lett. c-bis), la definizione di “*servizio di piattaforma per la condivisione di contenuti solo audio*”, quale “*servizio con le caratteristiche di cui alla lettera c) in cui il contenuto condiviso è costituito da programmi sonori o da audio generati dall'utente, o entrambi, destinati al grande pubblico*”; infine, il legislatore ha altresì chiarito che il “*fornitore di servizi di media*” è la “*persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo (o radiofonico) del servizio di media audiovisivo (o radiofonico) e che ne determina le modalità di organizzazione*” (tra parentesi in tondo il testo aggiunto con il *decreto correttivo*);

CONSIDERATO che, con il medesimo *decreto correttivo* (ex art. 1, comma 36, lett. a)), sono state apportate modifiche anche all'art. 51, comma 2, del *Tusma*: da un lato, rendendo coerente la tipologia di ricavi da computare per le quantificazioni richieste all'Autorità nel *Titolo VI* con la nuova definizione di *sponsorizzazioni* cui fa riferimento l'art. 3, comma 1, lett. z); dall'altro lato, ampliando le tipologie di ricavi da computare a quelli dei servizi di *piattaforma di condivisione di video* (ma non anche audio) *a pagamento*;

CONSIDERATO che l'EMFA, entrato in vigore in data 17 maggio 2024, ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, si applicherà, per quanto riguarda le disposizioni di interesse, a decorrere dall'8 agosto 2025, ai sensi dell'articolo 29;

RITENUTO che le suindicate modifiche al *Testo Unico* nonché l'applicazione delle disposizioni sopra citate dell'EMFA abbiano un impatto diretto sul procedimento di identificazione dei mercati che compongono il SISTEMA INTEGRATO DELLE COMUNICAZIONI a tutela del pluralismo dei media, e richiedono un approfondimento sull'ambito soggettivo e oggettivo dei singoli mercati nonché sul sistema di raccolta dei dati per la valorizzazione dei mercati stessi;

UDITA la relazione del Presidente;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

I termini di cui all'articolo unico, comma 4, della delibera n. 97/24/CONS, del 17 aprile 2024, recante l'*“Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente l'individuazione dei singoli mercati che compongono il sistema integrato delle comunicazioni, di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”*, sono prorogati di giorni 60 (sessanta).

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 luglio 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella